

IN BREVE n. 15 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONI ALL'ESTERO

Stop al pagamento delle pensioni all'estero con assegno. Lo ha deciso l'Inps in seguito ai ritardi e/o disservizi verificatisi con l'utilizzo di questa forma di pagamento, disponendo il graduale passaggio al bonifico bancario.

INPS INFORMA **Comunicato Stampa**

PAGAMENTO DELLE PENSIONI ALL'ESTERO: ELIMINAZIONE DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO ASSEGNO NEI PAESI EUROPEI

Il vigente contratto che regola i rapporti tra l'INPS e l'attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, Citibank N.A., prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei Paesi). Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l'erogazione della pensione mediante l'emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile.

Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti a mezzo assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna, dovuti essenzialmente a disservizi dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l'INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, sta eliminando gradualmente il pagamento delle pensioni all'estero tramite questa modalità.

A tal fine l'Istituto ha fornito indicazioni di carattere operativo finalizzate all'abolizione del pagamento a mezzo assegno nei riguardi dei pensionati residenti in Austria, Belgio, Tunisia e Australia.

Per quanto riguarda, in particolare, i pensionati residenti in Europa questi riceveranno un modulo da Citibank, per acquisire i dati bancari per l'accredito futuro, da compilare e restituire entro il 15 giugno 2024, allegando la copia di un documento d'identità valido e un documento prodotto dall'istituto bancario estero nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie utili all'accredito (cioè BIC e IBAN oppure Sort Code e Numero di conto per il Regno Unito) l'intestatario e l'eventuale cointestatario del conto. In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di luglio 2024 sarà disposto in contanti a sportello presso Western Union.

I pensionati che non abbiano inviato nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza

attraverso l'indirizzo di posta elettronica inps.pensionati@citi.com oppure chiamando il numero +39 02 6943 0693 o i numeri telefonici gratuiti dedicati indicati, per ciascun Paese, nel sito della Banca all'indirizzo https://www.citibank.com/tts/sa/inps/useful_links.html, alla voce Numero Verde Nazionale. In alternativa, è possibile rivolgersi ai servizi dei locali Uffici di patronato o all'indirizzo di posta elettronica della Direzione centrale Pensioni (PensioniEster@inps.it).

Nel caso di nuove pensioni o trasferimenti di pensioni dall'Italia, dal 1° luglio 2024, il pagamento sarà in contanti, presso Western Union, se non sono state fornite le coordinate bancarie. Tale modalità di riscossione rimarrà attiva anche per i successivi pagamenti, fino alla richiesta di variazione delle modalità di pagamento da parte dei soggetti interessati.

PENSIONI 2024: TASSI DI RIVALUTAZIONE MONTANTE E RETRIBUZIONI a cura di Noemi Ricci in PMI.it (**articolo di Noemi Ricci pubblicato su [pmi.it/economia/lavoro](https://www.pmi.it/economia/lavoro) molto interessante per capire meglio il meccanismo di calcolo delle nostre pensioni**)

<https://www.pmi.it/economia/lavoro/369061/calcolo-pensione-rivalutazione-montante.html>

29 Marzo 2024

Pensioni decorrenti nel 2024: tassi di capitalizzazione del montante per assegni contributivi e di rivalutazione stipendi per quelle retributive e miste.

Il **tasso di capitalizzazione** dei montanti contributivi da utilizzare per le **pensioni** decorrenti nel **2024** è di 1,02 (pari ad un coefficiente del 2,3%), mentre per le pensioni con calcolo misto il coefficiente di rivalutazione delle retribuzioni ante '96 per la quota retributiva A e B è pari ad 1.

Ma cosa è esattamente il montante contributivo? Come sapere a quanto ammonta il proprio? E come si utilizza il coefficiente di rivalutazione per il [calcolo della pensione](#) futura? Vediamo tutte le regole passo dopo passo.

Indice

1. [Montante contributivo: cos'è?](#)
2. [Come si determina il montante contributivo?](#)
3. [Come si rivaluta il montante contributivo nel 2024?](#)
 1. [Coefficienti di rivalutazione del montante contributivo](#)
4. [Come calcolare la pensione dal montante contributivo?](#)
5. [Come conoscere il proprio montante contributivo?](#)

Montante contributivo: cos'è?

Il **montante contributivo** (<https://www.pmi.it/economia/lavoro/esperto/395354/montante-contributivo-dove-si-puo-trovare.html>) è l'importo complessivo dei contributi versati durante la propria carriera lavorativa, rivalutati sino al momento della liquidazione della pensione.

Si tratta di un parametro di fondamentale importanza nel calcolo delle pensioni che rientrano nel sistema contributivo, poiché il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro ai fini pensionistici.

A fronte della Riforma delle Pensioni Fornero, dal 1° gennaio 2012 questo sistema di calcolo si applica pro quota anche a coloro che nel 1995 avevano già almeno 18 anni di contributi, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2011, alle quali si applica il sistema di calcolo contributivo.

Come si determina il montante contributivo?

Per determinare il montante individuale contributivo bisogna tenere conto dei seguenti parametri:

- la base imponibile annua corrispondente ai periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione di ciascun anno e pari a:
 - la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti;
 - il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
- il **totale dei contributi** versati in ciascun anno, calcolati moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo:
 - del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente;
 - del 24% per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo;
 - dal 24% al 33% per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Il **montante** individuale dei contributi si calcola quindi come la somma dell'ammontare dei contributi di ciascun anno, **rivalutato ogni anno** sulla base del tasso di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Come si rivaluta il montante contributivo nel 2024?

La rivalutazione del montante contributivo deve essere calcolata al **31 dicembre di ciascun anno** in base ai dati [Istat](#); con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno lavorato, con effetto sulle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In sostanza, l'ultimo anno di contribuzione non deve essere rivalutato.

La **rivalutazione del montante** per chi va in pensione nel 2024 (in base al coefficiente di capitalizzazione applicato ai contributi versati fino al 31 dicembre 2022) è pari allo **2,3%** e si applica alle sole quote di pensione determinate con il **sistema contributivo** (i contributi versati nel 2023 ed eventualmente nella prima parte del 2024 non sono soggetti a rivalutazione); per le **pensioni retributive e miste**, il tasso di capitalizzazione è pari ad **1**.

Coefficienti di rivalutazione del montante contributivo

- Decorrenza pensione: 2024
- Coefficiente di rivalutazione quota retributiva: 1
- Coefficiente di rivalutazione quota contributiva: 0,023082

Come calcolare la pensione dal montante contributivo?

Per calcolare la pensione a partire dal montante contributivo individuale bisogna moltiplicare

quello complessivo per il [coefficiente di trasformazione](#) (legato all'età anagrafica precisa in cui si esce) e poi dividere per 13 mensilità: si otterrà così l'importo della **pensione lorda mensile**.

Come conoscere il proprio montante contributivo?

Posizione previdenziale ed estratto conto contributivo

Per sapere a quanto ammonta il proprio montante, basta accedere al proprio **estratto conto contributivo** sul sito INPS (dal [fascicolo previdenziale del cittadino](#)). Contiene tutti i contributi versati con la propria posizione previdenziale, tra versamenti effettivi e figurativi.

All'interno del servizio online, i contributi sono suddivisi in base alle gestioni previdenziali alle quali si è iscritti o si è versato nella vita lavorativa (ad esempio, gestione dipendenti e gestione separata).

La somma di tutti i contributi costituisce il proprio montante contributivo.

da PMI.it

Il Governo studia una riforma delle pensioni basata sul sistema contributivo, che potrebbe vedere la luce nel 2025: cosa potrebbe cambiare entro il 2026.

Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, nel 2040 le pensioni potrebbero arrivare a pesare sul PIL per il 17%, inasprando una criticità già presente che sta spingendo il Governo verso il varo di una **riforma pensionistica** basata sul solo **sistema contributivo** già dal 2025.

Da parte dell'Esecutivo c'è l'intenzione di definire una riforma previdenziale equilibrata e sostenibile, volta ad adottare un sistema di calcolo delle pensioni uguale per tutti, evitando disparità soprattutto per le **uscite anticipate**.

Un "**primo assaggio**" si è intravisto con il taglio delle quote retributive delle pensioni con calcolo misto dei dipendenti statali ex INPDAP, per i quali dal 2024 in poi risulta penalizzato il calcolo dell'importo pensionistico se scelgono l'uscita anticipata, allontanandosi anche la decorrenza della prima liquidazione attraverso un meccanismo di finestre mobili ancor più stringente.

La **riforma** pensioni potrebbe dunque vedere la luce nel 2025 prendendo spunto proprio dalle misure previste dalla Legge di Bilancio 2024 che vincolano tutti i canali di uscita anticipata al sistema contributivo.

Quel che è certo, è che entro fine legislatura (2026) si attende una riforma pensioni che metterà mano anche al sistema delle progressioni anagrafiche (**scatti di età pensionistica**) per rivederne il meccanismo rispetto al crescere delle aspettative di vita e che eliminerà man mano tutte le modalità di calcolo agevolato delle quote pensionistiche che non siano strettamente correlato all'effettivo **montante contributivo** versato.

MA PER LA RAGION DI STATO SI PUO' INFRANGERE UN DIRITTO ACQUISITO?

CONSIGLIO DI STATO - PROVVEDIMENTO DI DISPOSIZIONE ANCHE PER VIOLAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI da DplMo - fonte: Consiglio di Stato

Con sentenza n. 2778/2024, pubblicata il 21 marzo 2024, la terza sezione del Consiglio di Stato estende il potere di disposizione anche a violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro, in quanto il provvedimento esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati.

È evidente – continua il Consiglio di Stato – che il meccanismo di cui all'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, incentrato sulla sollecitazione di una attività “collaborativa” da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l'eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un'importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico.

È fondamentale – conclude il Consiglio di Stato – che vi sia una valida ed evidente motivazione alla base del provvedimento degli ispettori del lavoro. Ciò in quanto il Provvedimento di disposizione è motivato ob relationem con il richiamo alla documentazione di lavoro ed alle “dichiarazioni acquisite”. È possibile motivare con riferimento ad atti o fatti non riportati nello stesso provvedimento, criterio questo ritenuto sufficiente ad assolvere il precetto introdotto dall'art. 3, Legge n. 241/1990. È noto, infatti, che ove il provvedimento amministrativo sia preceduto da atti istruttori o da pareri, l'obbligo della motivazione può ritenersi adeguatamente assolto anche con il mero richiamo ad essi, giacché sottintende l'intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata. Condizione indefettibile di tale operazione, sovente giustificata anche da esigenze di economia e celerità procedimentali, è che essi risultino menzionati nel testo del provvedimento e resi accessibili al privato, in modo da consentirgli di prenderne visione anche in ossequio alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Nel caso specifico, qualora il Provvedimento di disposizione faccia un generico riferimento a dichiarazioni rese, senza riportare ulteriori specificazioni e senza, dunque, consentire di capire le ragioni che hanno portato a ritenere erroneo l'inquadramento del personale, tale atto va censurato.

[La sentenza n. 2778/2024](#)

GUARDIA MEDICA - RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO da Ufficio Legislativo FNOMCeO a cura di Chiara di Lorenzo

La Suprema Corte ha affermato che in linea generale, integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave.

Corte di Cassazione penale - sentenza n.11085 del 17 gennaio 2024

ALLEGATI A PARTE - CASS.PEN. Sent. n. 111085 del 17.01.2024 (documento 090)

CASSAZIONE - NOTIZIE RICHIESTE DALL'ISPettorATO DEL LAVORO ATTRAVERSO LA PEC

Con sentenza n. 5992 del 12 febbraio 2024, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che l'omessa risposta del datore alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del Lavoro integra il reato punibile a titolo di colpa ex art. 4 della legge n. 628/1961 in caso di invio di tale richiesta all'indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese, trattandosi di un mezzo legale di comunicazione per la società, che offre garanzie di accertamento della data di spedizione e di ricevimento da parte del legale rappresentante.

CORTE COSTITUZIONALE - ARRETRATI SULLO STIPENDIO NELLA P.A. in pmi.it a cura di Barbara Weisz

Sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegittimo lo stop 1991-1993 degli aumenti per anzianità di servizio nella PA: spettano 34 anni di arretrati. I dipendenti pubblici potrebbero ricevere 34 anni di arretrati di retribuzione individuale di anzianità di servizio.

Sentenza della Corte Costituzionale dichiara illegittimo lo stop 1991-1993 degli aumenti per anzianità di servizio nella PA: spettano 34 anni di arretrati.

I dipendenti pubblici potrebbero ricevere 34 anni di arretrati di retribuzione individuale di anzianità di servizio. Ad aprire questa strada è una sentenza della Corte Costituzionale ([la n. 4/2024](#)) che riguarda coloro che avrebbero (visto il sovrapporsi di normative), maturato il diritto alla *Retribuzione Individuale di Anzianità* fra il 1991 e il 1993.

Questa voce dello stipendio (**RIA**) spettava fino al 1990 ma era stata prorogata fino al 1993 dal decreto legge 384/1992. Successivamente, la legge 388/2000 aveva escluso da questi aumenti coloro che avevano maturato il diritto dopo il 1990.

.....

.....

LEGGI IN

<https://www.pmi.it/economia/lavoro/433400/anzianita-ai-dipendenti-pubblici-spettano-34-anni-di-arretrati.html#:~:text=Sentenza%20della%20Corte%20Costituzionale%20dichiara,individuale%20di%20anzianit%C3%A0%20di%20servizio>

La Corte Costituzionale ha stabilito che gli aumenti di anzianità sono dovuti a chi aveva maturato il diritto fino al 1993. Questo dovrebbe comportare il **riconteggio di retribuzioni e contributi** anche degli anni successivi, con diritto a una **pensione più alta**.

Sì, ma campa cavallo che l'erba cresce

Quando si pronuncia la Consulta sarebbero poi sempre necessario un intervento di legge che incameri e recepisca i pareri espressi. Ma ci sono casi analoghi (vedi il TFS dei dipendenti pubblici che sono rimasti in un **limbo normativo** anche dopo una sentenza della Corte Costituzionale),

Non essendo prevista la prescrizione, tra l'altro, gli effetti economici della sentenza sarebbero

di portata notevole se accolti integralmente: potrebbero scattare ben 30 anni di arretrati. Con tutti i contributi del caso (collocati anche in un periodo più favorevole di oggi dal punto di vista previdenziale), con **aumenti** non solo per gli **stipendi** ma anche per le **pensioni** presenti e future.

LEGGI COMUNICATO STAMPA ALLA SENTENZA 4/2024 DELLA CORTE COST.

ALLEGATI A PARTE - Comunicato stampa alla Sent.4/2024 della Corte Cost. (documento 091)

AGENZIA DELLE ENTRATE – CERTIFICATI MEDICI PER USI SPORTIVI la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Vorrei informazioni riguardo alla detraibilità del certificato rilasciato dal mio medico di base per attività sportiva non agonistica e se il pagamento può essere fatto in contanti.

Risponde Paolo Calderone

Le spese sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione) rientrano tra le spese mediche generiche e, pertanto, sono detraibili nella misura del 19%.

Dall'anno d'imposta 2020, anche la detrazione per le spese mediche generiche spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale (o altri sistemi di pagamento tracciabili), fatta eccezione per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

MIN.SALUTE: COMUNICAZIONI MEDICO COMPETENTE – PROROGA TERMINE DI INVIO DATI ALLEGATO 3B da DplMo - fonte: Min.salute

Il Ministero della Salute, con circolare prot. n. 9463 del 27 marzo 2024, ha prorogato fino al 31 maggio 2024 il termine per la trasmissione telematica da parte del medico competente dei dati collettivi aggregati e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2023, secondo il modello allegato 3B.

In applicazione dell'art. 4, co. 1 del d.m. 9 luglio 2012, come modificato dal d.m. 6 agosto 2013 e dal successivo d.m. 12 luglio 2016, la comunicazione dei dati va effettuata esclusivamente per via telematica, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica Inail "Comunicazione medico competente", disponibile sul portale istituzionale al percorso www.inail.it>Servizi per te>Operatori della sanità>Medico competente.

[Circolare n. 9463 del 27 marzo 2024](#)